

UNIVERSITAS MERCATORUM

**REGOLAMENTO DOTTORATI
DI RICERCA**

AA 2024-2025

(ai sensi dell'art. 19 L. 240/2010 e del DM n. 226 del 14 dicembre 2021 recante Regolamento e modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 308 del 29 dicembre 2021)

*Approvato dal Senato Accademico dell'Università Telematica Universitas Mercatorum nella seduta del 02 maggio 2024 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07 maggio 2024.
Emesso con D.R. n. 166 del 09 maggio 2024*

Sommario

PARTE I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Norme generali	3
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Tipologie di corsi di Dottorato di Ricerca	3
Art. 4 - Organi del Dottorato di Ricerca.....	4
Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato di Ricerca.....	5
Art. 6 - Attribuzione delle borse di Dottorato di Ricerca	6
Art. 7 - Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca	6
Art. 8 - Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra Università.....	7
Art. 9 - Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere.....	7
Art. 10 - Dottorato industriale e apprendistato	7
Art. 11 - Dottorati di interesse nazionale	8
PARTE II - PROCEDURE DI AMMISSIONE	10
Art. 12 - Accesso al corso di Dottorato di Ricerca	10
Art. 13 - Bando per l'ammissione.....	10
Art. 14 - Commissione Esaminatrice e procedura di selezione	11
PARTE III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	12
Art. 15 - Diritti e doveri dei dottorandi.....	12
Art. 16 - Sospensioni e proroghe.....	13
Art. 17 - Borse e contributi	13
Art. 18 - Consenso alla pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca	14
Art. 19 - Rappresentanza dei dottorandi	15
PARTE IV - PROGRAMMA DI STUDIO, ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO	16
Art. 20 - Programmi di studio	16
Art. 21 - Ammissione alla discussione	16
Art. 22 - Commissione giudicatrice	17
Art. 23 - Discussione della tesi e conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	18
Art. 24 - Doctor Europaeus	18
Art. 25 - Cause di decadenza dei candidati all'esame finale.....	19
Art. 26 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato	19
PARTE VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20
Art. 27 - Entrata in vigore. Norme transitorie.....	20
Art. 28 - Modifiche al Regolamento.....	20
Art. 29 - Rinvio	20

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Dottorati di Ricerca di Universitas Mercatorum in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 e del "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati" emanato con D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021.
2. Ai sensi del presente regolamento con il termine dottorando/dottorandi si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Universitas Mercatorum promuove sotto ogni forma l'organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. A tal fine, l'Università istituisce corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso di sé (corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo); può aderire altresì a convenzioni o consorzi finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il presente Regolamento disciplina i corsi di Dottorato di Ricerca istituiti da Universitas Mercatorum, nonché la partecipazione di Universitas Mercatorum a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in regime di convenzione o di consorzio, a norma dell'art. 3 del presente Regolamento. I corsi di Dottorato di Ricerca istituiti da Universitas Mercatorum possono adottare un proprio regolamento di funzionamento, recante norme di attuazione e integrative, nel rispetto del presente Regolamento nonché delle ulteriori disposizioni vigenti. Il Regolamento di funzionamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il del Dipartimento al quale il corso di Dottorato di Ricerca afferisce dal punto di vista amministrativo.
4. La disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca in regime di convenzione o consorzio, ivi comprese la tipologia dei titoli rilasciati e le modalità di ammissione, nonché le verifiche intermedie e finali, è rimessa agli accordi fra i soggetti convenzionati o consorziati anche relativamente ai corsi aventi sede amministrativa presso Universitas Mercatorum.
5. I docenti di un'altra Università possono aderire a un corso di Dottorato di Ricerca di Universitas Mercatorum, previo invio del nullaosta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
6. L'attività didattica prestata nell'ambito di corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso Universitas Mercatorum o con il suo concorso può essere computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. Resta ferma la libertà dei professori e ricercatori dell'Università di aderire, a titolo personale, a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso altre università, anche straniere, previo nullaosta del Rettore.

Art. 3 - Tipologie di corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo, nelle forme ammesse dalla normativa vigente,

- possono afferire a un Dottorato di Ateneo o interateneo.
2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 4 - Organi del Dottorato di Ricerca

1. Gli Organi del corso di Dottorato di Ricerca sono:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore:
 - a) è scelto fra i docenti del Dipartimento di afferenza del corso di dottorato;
 - b) deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
 - c) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio dei docenti, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.
 - d) assicura il buon andamento del corso ed esercita le competenze a esso attribuite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori competenze a cui il Collegio dei docenti lo delega o previste da eventuale Regolamento di funzionamento del corso.
 - e) può designare un Vicario, scelto fra i membri del Collegio, per supporto didattico-organizzativo, per i casi di assenza o impedimento o delega.
3. Il Collegio dei Docenti:
 - a) è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso e con le attività del Dipartimento di afferenza del dottorato;
 - b) è costituito per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori;
 - c) fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, può essere costituito, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
 - d) può essere in parte costituito anche da docenti di Dipartimenti differenti da quello del corso di dottorato, purché appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi

formativi del corso.

4. Tra i componenti del Collegio:
 - a) i ricercatori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - b) i professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - c) i componenti appartenenti a università o enti di ricerca esteri, devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
5. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 226/2021.
6. I soggetti facenti parte il Collegio dei Docenti dovranno altresì:
 - b) essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti negli ultimi 5 anni;
 - c) nel caso di docenti esterni all'Ateneo, aver ricevuto dall'ateneo di appartenenza il nulla-osta alla partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato;
 - d) comunicare la possibilità di essere o meno conteggiati ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento ministeriale per l'accreditamento del dottorato;
 - e) confermare la possibilità di svolgere attività didattica e tutoriale, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Il Collegio dei docenti, al fine di garantire l'attuazione di decisioni a carattere esecutivo, può delegare alcuni dei propri compiti a un organismo più ristretto, il Collegio ristretto, escluse la valutazione periodica e finale dei dottorandi e la programmazione generale del corso. Il numero dei membri e la composizione Collegio ristretto devono essere approvati dal Collegio Docenti su proposta del Coordinatore del corso di dottorato e devono essere rappresentativi degli indirizzi presenti nel corso.
8. Il Collegio dei docenti identifica i Tutor ed eventuali Co-tutor da assegnare ai dottorandi in base a specifiche competenze e compatibilità, hanno la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del dottorando, fino alla redazione del progetto finale di dottorato.
9. Il Collegio dei Docenti può essere coadiuvato da un Advisory Board, costituito composto da professionisti esperti nel settore di riferimento del dottorato e da personalità accademiche provenienti da altre università italiane o internazionali. L'Advisory Board è nominato dal Senato Accademico.

Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso Universitas Mercatorum sono attivati previo accreditamento secondo la normativa vigente. L'accreditamento può essere richiesto anche in relazione a singoli curricula, ove previsti.
2. Le proposte di accreditamento devono in ogni caso rispettare i requisiti stabiliti dai competenti organi di valutazione e accreditamento, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti, tenendo

- conto ove possibile della composizione di genere;
- b) numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
 - la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
 - nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
 - c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
 - d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
3. In fase di istituzione di un nuovo Dottorato, il Dipartimento di afferenza sottopone all'approvazione del Senato Accademico la composizione del Collegio dei Docenti.
4. L'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.

Art. 6 - Attribuzione delle borse di Dottorato di Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina l'importo globale degli stanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di Dottorato di Ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto del parere del Senato Accademico.
2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, possono essere coperti dall'Università con fondi propri anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
3. Lo stanziamento a disposizione viene attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai singoli corsi di Dottorato di Ricerca, su proposta motivata del Senato Accademico e tenendo conto della valutazione operata dalle strutture competenti in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO, al DM 226/2021.

Art. 7 - Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Rettore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per

gli aspetti di propria competenza, a seguito dell'accreditamento Ministeriale, istituisce e attiva con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso l'Universitas Mercatorum.

2. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno una durata di almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 226/2021.

Art. 8 - Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra Università

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Rettore stipula le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi, di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca, non aventi sede amministrativa presso l'Universitas Mercatorum.

Art. 9 - Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, Universitas Mercatorum può attivare corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni:
 - a) l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive (o come specificato dalla convenzione stessa);
 - b) l'università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce al suddetto i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) il dottorando svolge la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - d) l'esame finale con discussione della tesi si svolge davanti alla Commissione giudicatrice, integrata con un componente dei docenti dell'Ateneo partecipante;
 - e) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca per la stessa tesi, nel rispetto della normativa vigente nei relativi Paesi e conformemente ai regolamenti delle università partecipanti; il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'università partner.
3. I corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso al numero massimo di posti disponibili, studenti di corso di Dottorato di Ricerca estero per la co-tutela di tesi.

Art. 10 - Dottorato industriale e apprendistato

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 11 - Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei Dottorati di Interesse Nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi del Decreto Ministeriale fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata

in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

4. Per la partecipazione ai Dottorati di Interesse Nazionale i Dipartimenti seguiranno l'iter procedurale stabilito dall'art. 4 comma 1.

PARTE II - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Art. 12 - Accesso al corso di Dottorato di Ricerca

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, ad eccezione dei dottorati attivati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di Universitas Mercatorum, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso, di uno dei seguenti titoli:
 - a. laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 (o equipollente);
 - b. diploma di laurea almeno quadriennale, conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti;
 - c. titolo accademico equipollente ad una laurea italiana di durata almeno quadriennale conseguito presso Università straniera. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione Esaminatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Possono, altresì, presentare la domanda di partecipazione alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza.
4. La data di inizio del dottorato è stabilita e definita nel bando di partecipazione.

Art. 13 - Bando per l'ammissione

1. Ogni singolo bando, redatto in italiano ed in inglese, viene emanato dal Rettore di Universitas Mercatorum con proprio decreto. L'università dovrà curarne altresì la pubblicazione nel proprio sito, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Per ogni singolo bando di concorso deve essere indicato:
 - a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca;
 - b) i requisiti di accesso;
 - c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
 - d) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;
 - e) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
 - f) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati:
 - a studenti cittadini stranieri in possesso di laurea conseguita in università estere;
 - a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale od a fruitori di assegni di ricerca nell'ambito di progetti specifici;
 - g) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
 - h) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.
 - i) le modalità di attribuzione delle borse di studio o delle eventuali altre forme di finanziamento;

- j) l'eventuale numero di contratti di apprendistato di cui all'art. 50 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - k) le eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'ateneo;
 - l) gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza;
 - m) le modalità per la consegna della domanda e dei relativi allegati;
 - n) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte (inclusi test riconosciuti a livello internazionale), delle prove orali (qualora sia previsto un colloquio, gli studenti residenti all'estero potranno sostenerlo anche mediante modalità telematiche), o del progetto di ricerca presentato;
 - o) l'indicazione dei titoli preferenziali;
 - p) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi e la modalità di presenza presso la sede dell'Ateneo che eroga la borsa da parte dei dottorandi (inclusa la presenza in azienda per i dottorati innovativi);
 - q) i diritti ed i doveri dei dottorandi.
3. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari o internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti che, in ogni caso, dovranno essere attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati.
 4. Nel caso di borse finanziate da azienda o ente terzo su una precisa tematica di ricerca, possono essere previste graduatorie distinte, secondo quanto riportato nel Bando di Concorso.
 5. Possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto senza borsa ogni tre con borsa.

Art. 14 - Commissione Esaminatrice e procedura di selezione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore della Universitas Mercatorum, ed è composta da almeno tre membri, docenti - anche stranieri - o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della commissione, in ogni caso, il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
2. La Commissione Esaminatrice per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca tiene conto della valutazione dei titoli, del curriculum, dell'eventuale progetto di ricerca, della conoscenza di lingue straniere - e in ogni caso della lingua inglese - dei candidati.
3. La procedura selettiva deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di concorso. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.
4. La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d'esame, redige la graduatoria generale di merito relativa al Corso di dottorato sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
5. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato ammesso al corso, decade qualora non provveda alla consegna dei moduli d'immatricolazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo telematico di Ateneo.
6. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei docenti.

PARTE III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 15 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 lettera b) del D.M. 226/2021. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di Dottorato di Ricerca sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti.
2. I dottorandi, con borsa e senza borsa, hanno l'obbligo di:
 - a) svolgere con impegno esclusivo il percorso formativo deliberato dal collegio dei docenti;
 - b) frequentare con assiduità le attività corsuali previste dal collegio dei docenti;
 - c) partecipare ai corsi comuni nell'ambito del Corso di Dottorato;
 - d) presentare le relazioni, orali o scritte, sulle attività e le ricerche svolte;
 - e) redigere i registri personali delle attività svolte;
 - f) ottemperare a quant'altro sia deliberato dal Collegio dei docenti o sia previsto dai disciplinari di attuazione di specifici finanziamenti a copertura della borsa di dottorato;
 - g) redigere, alla fine del corso, la Tesi di dottorato con contributi originali.
3. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Dottorato.
4. Ciascun dottorando con borsa di studio deve prevedere di percepire per l'anno tributario di riferimento un reddito imponibile annuo non superiore all'importo annuale della borsa. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio.
5. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
6. I dottorandi possono svolgere, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico come parte integrante del progetto formativo, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio:
 - a) attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - b) attività di didattica integrativa;
 - c) attività di terza missione.
7. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13.8.1984, n. 476/1984, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato di Ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero, di cui all'articolo 22, comma 3.
8. Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di un assegno di ricerca possono terminare la formazione previa rinuncia alla borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.

9. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, qualora il dottorando svolga attività lavorative, la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata al Collegio dei docenti.
10. È prevista l'esclusione dal corso di Dottorato di Ricerca - con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei docenti - in caso di giudizio negativo sull'attività dell'iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in una delle verifiche previste dall'organizzazione del corso. In caso di esclusione dal corso, la borsa di studio eventualmente attribuita cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal Collegio.
11. I dottorandi assegnatari di borse di studio a tematica vincolata oltre alle disposizioni del Bando di concorso e del presente Regolamento, sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previsti dagli Enti finanziatori, compresi il periodo obbligatorio da svolgere presso enti/imprese in Italia e all'estero.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe

1. I dottorandi possono richiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
2. La sospensione è approvata dal Collegio dei docenti per uno dei seguenti motivi:
 - a) maternità/paternità;
 - b) malattia;
 - c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010;
 - d) periodo di prova per i dottorandi assunti a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione.
3. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere approvata dal Collegio dei docenti per gravi e adeguatamente comprovati motivi, e comunque per tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Per la tutela della genitorialità, di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
5. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione.
6. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, concessa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e parere positivo del Senato Accademico.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi precedenti, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 17 - Borse e contributi

1. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. In caso di parità di punteggio tra due o più

- candidati prevale il candidato anagraficamente più giovane. Il vincitore che non accetta la tipologia di borsa assegnata non potrà usufruire di altre tipologie di borse sullo stesso Corso di Dottorato e decade dall'ammissione al Corso. Ulteriori situazioni di parità di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 2 comma 9 della Legge 16.6.1998, n. 191/1998.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca.
 3. Non si può usufruire contemporaneamente di più borse di studio, sia pure erogate da fonti diverse, fuorché di quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca. In tale caso, non si ha diritto all'elevazione della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero.
 4. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di Dottorato di Ricerca o di un corso ritenuto equipollente (presso l'Universitas Mercatorum o presso altra sede) non può godere di un'altra borsa di Dottorato di Ricerca.
 5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in vigore. L'incremento della borsa di studio, come disposto dal D.M. 226/2021, è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
 6. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati. Il predetto budget è assicurato anche per i dottorandi senza borsa di studio e sarà assegnato al dottorando a supporto delle attività di ricerca e formative.
 7. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, sulla base di quanto previsto dalla relativa regolamentazione.
 8. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato è disciplinato dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo.
 9. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
 10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 29.3.2012.

Art. 18 - Consenso alla pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca

1. All'atto dell'immatricolazione al corso, il dottorando deve rilasciare liberatoria per il deposito della propria tesi di Dottorato di Ricerca, in formato elettronico, nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università provvedere al deposito della tesi medesima presso le Biblioteche di Roma e Firenze, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 19 - Rappresentanza dei dottorandi

1. I dottorandi eleggono un loro rappresentante nel Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
2. È componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca un rappresentante dei dottorandi, che resta in carica per tre anni.
3. La proclamazione e la nomina degli eletti è formalizzata con Decreto del Rettore.

PARTE IV - PROGRAMMA DI STUDIO, ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO

Art. 20 - Programmi di studio

1. Per ogni singolo corso di dottorato deve essere previsto un programma di studio costituito da tematiche in grado di aggregare il più vasto interesse nei confronti del corso stesso e che preveda altresì, al fine di salvaguardare la necessaria specializzazione, tematiche scientifiche rapportate ad almeno un settore scientifico-disciplinare o ad una aggregazione di settori affini.
2. Ciascun programma dovrà prevedere, tra l'altro:
 - a) specifica indicazione del percorso formativo che dovrà essere seguito dai dottorandi, ivi compresi l'indicazione dei docenti titolari degli insegnamenti, il programma di ciascun corso e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca previste per i dottorandi;
 - c) il tempo riservato all'attività seminariale ovvero alla formazione attraverso la pratica di attività di ricerca, nonché, ove previsto, il tirocinio anche presso aziende e centri di ricerca italiani o esteri di comprovata qualificazione;
 - d) le modalità di supervisione tutoriale dei candidati, in misura adeguata allo sviluppo del progetto di ricerca, con definizione dei criteri e delle forme di pubblicità ai candidati;
 - e) le condizioni e le modalità di formazione dei dottorandi nell'ambito di tirocini aziendali anche in funzione di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni all'Universitas Mercatorum;
 - f) le condizioni ed i limiti per la partecipazione dei dottorandi alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché - entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico - nelle attività di didattica integrativa;
 - g) le modalità di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, preferibilmente tramite lo svolgimento di periodi di studio all'estero o presso istituti di ricerca internazionali secondo accordi di co-tutela che prevedano un soggiorno all'estero non inferiore a sei mesi.

Art. 21 - Ammissione alla discussione

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di Dottorato di Ricerca, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, deve essere redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
4. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando, entro la fine del terzo anno, deve presentare domanda per sostenere l'esame finale.
5. La procedura per l'ammissione alla discussione è la seguente:
 - a) La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti

- all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati con decreto del Rettore, anche su proposta del Collegio dei docenti.
- b) Il dottorando presenta la tesi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso.
 - c) I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di massimo sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
 - d) Il Collegio dei docenti, anche sulla base dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio proposto dai valutatori.
6. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi.
Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'Ufficio Dottorati.
7. La tesi non può essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.
8. Il Decreto di nomina dei valutatori verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.

Art. 22 - Commissione giudicatrice

1. La discussione pubblica della tesi avviene innanzi a una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, anche su proposta del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può eventualmente richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici. Il Decreto del Rettore verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.
3. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, nel rispetto ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, o di particolare e documentata competenza sull'argomento della tesi.
4. La maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice deve essere costituita da persone che non siano componenti del Collegio dei docenti e non prestino servizio presso una delle istituzioni che concorrono all'attivazione del corso. In nessun caso può far parte della Commissione giudicatrice il tutor che ha seguito il lavoro di tesi.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice che non abbia concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. La Commissione giudicatrice comunica agli Uffici competenti la data fissata per la discussione, affinché si proceda alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.
7. Ai componenti delle suddette Commissioni giudicatrici non viene erogato compenso;

qualora spettante, viene erogato esclusivamente il rimborso delle spese di missione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Art. 23 - Discussione della tesi e conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Il candidato è tenuto a inviare tempestivamente la propria tesi ai Commissari, unitamente alla relazione del Collegio dei docenti.
2. Al termine della discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, la tesi viene approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale. Nel caso in cui la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.
3. L'esame finale non può essere ripetuto.
4. La lode è attribuita con voto unanime della Commissione giudicatrice, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, previo superamento dell'esame finale, il quale rilascia altresì il diploma originale. In caso di corsi articolati in curricula, il titolo reca la relativa indicazione.

Art. 24 - Doctor Europaeus

1. Il titolo di Doctor Europaeus è un titolo aggiuntivo di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dall'Ateneo nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA).
2. Il titolo di Doctor Europaeus è rilasciato dall'Ateneo quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni:
 - a) la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. diverso dal Paese ove è iscritto il candidato. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea dovrà essere provata da una dichiarazione del professore/ricercatore supervisore, su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo;
 - b) giudizio positivo sul lavoro di tesi espresso da almeno due referee di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'U.E. diversi dal Paese ove è iscritto il candidato. Il referee dovrà compilare un apposito modulo per il referaggio predisposto dagli uffici amministrativi dell'Ateneo, che sarà parte integrante del verbale della commissione d'esame di dottorato;
 - c) presenza nella commissione d'esame di dottorato di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese dell'UE diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;
 - d) la discussione dovrà essere sostenuta, almeno in parte, in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato.
3. La domanda, utilizzando un apposito modulo predisposto dagli uffici amministrativi dell'ateneo, dovrà essere presentata al Coordinatore del corso di dottorato di ricerca che la invierà agli uffici amministrativi competenti, dopo l'approvazione della richiesta di rilascio del titolo da parte del collegio dei docenti. Ad essa dovranno essere allegati i due giudizi positivi di due referee afferenti a due istituzioni europee sul lavoro di tesi del dottorando e la dichiarazione della permanenza all'estero su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo che ha ospitato il dottorando.
4. Nel verbale relativo all'esame finale dovrà essere riportato che il titolo di Doctor Europaeus viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate e relative alla

valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo, alla mobilità del dottorando e alla valutazione della tesi.

5. Saranno parte integrante del verbale i giudizi dei due referee.
6. Gli uffici competenti rilasceranno un certificato attestante il conseguimento del titolo nel rispetto delle raccomandazioni dell'EUA. Sul certificato verrà inserito quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

Art. 25 - Cause di decadenza dei candidati all'esame finale

1. Il dottorando è dichiarato decaduto con del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, quando, senza manifestare alcuna giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati.
2. Decade altresì quando non sostenga l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza manifestare alcuna giustificazione entro i 10 giorni successivi.
3. Nel caso in cui, nelle suddette ipotesi di decadenza, il dottorando manifesti gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal Collegio dei docenti, eventualmente in deroga a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 26 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 -bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1 -bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

PARTE VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Entrata in vigore. Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 28 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di uno o più Collegi dei docenti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato a fini di adeguamento ai criteri generali fissati dal MUR e dall'ANVUR.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ad D.M. n. 226/2021 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Dottorati di Ricerca.